

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale

Sentenza 29 settembre 2020, n. 27127

Integrale

Sanità - Emergenza Covid-19 - Deposito impugnazioni via Pec - Autorizzazione -
Provvedimento emergenziale - Non sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. LIUNI Teresa - rel. Consigliere

Dott. TALERICO Palma - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 16/3/2020 del TRIBUNALE di CATANIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. TERESA LIUNI;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, Dr. CASELLA GIUSEPPINA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/3/2020 il Tribunale del riesame di Catania, adito da (OMISSIS) ai sensi dell'articolo 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza del GIP in sede in data 17/2/2020 applicativa della custodia cautelare in carcere per l'omicidio premeditato di (OMISSIS), aggravato ai sensi dell'articolo 416 bis.1 c.p., commesso a (OMISSIS), come descritto al capo f) dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. (OMISSIS), deducendo a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), censurando sia la ritenuta gravita' del quadro indiziario, per le rilevate discordanze logiche delle provalazioni dei collaboratori di giustizia, tali da escludere ogni collegamento individualizzante del (OMISSIS), che la sussistenza delle esigenze cautelari, con riguardo al difetto dei requisiti di attualita' e concretezza delle medesime e all'omessa considerazione del rilevante lasso di tempo trascorso dagli accadimenti delittuosi.

Ha proposto distinto ricorso anche l'avv. (OMISSIS), contestando la presunzione di attualita' delle esigenze cautelari e la mancanza di ogni motivazione sul punto.

3. Il Procuratore generale, Dott.ssa (OMISSIS), ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ricorso, proposto dall'avv. (OMISSIS), e' stato inviato a mezzo PEC alla cancelleria del Tribunale di Catania in data 1/6/2020.

1.1. Deve rilevarsi che tale modalita' di deposito del ricorso di legittimita' non e' ammessa, nemmeno a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, in quanto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 11, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, prevede tale possibilita' solo per i ricorsi civili.

Deve infatti considerarsi che in materia di impugnazioni vige il principio di tassativita' ed inderogabilita' delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, disciplinate dagli articoli 582 e 583 c.p.p., disposizioni la cui osservanza e' sanzionata a pena di inammissibilita', ai sensi dell'articolo 591 c.p.p., lettera c), con la conseguenza che la presentazione dell'impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti dalla legge e' inammissibile.

1.2. Invero, e' stato affermato da questa Corte che nel processo penale non e' consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti ne' per il deposito presso gli uffici, perche' l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 - e' riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero ex articolo 151 c.p.p. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorita' giudiziaria (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272741; Sez. 6, n. 41283 del 11/09/2019, Di Nolfo, Rv. 277369). E' stato infatti chiarito che la previsione dell'articolo 64 disp. att. c.p.p., che consente il ricorso ai mezzi idonei di cui agli articoli 149 e 150 c.p.p., tra i quali la PEC, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di un atto di parte, quale l'impugnazione.

Ne' vale il richiamo al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articolo 2, comma 6, ("Codice digitale"), il quale presuppone l'operativita' del cd. processo telematico, non ancora realizzato per l'ambito penale: sicche' risulta erroneo ipotizzare l'applicazione generalizzata di talune delle norme - ad esempio il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 7, comma 10, - che presuppongono la cornice di un processo organizzato in base agli strumenti digitali. In mancanza del fascicolo telematico, le istanze e i documenti inviati non vengono automaticamente inseriti nel fascicolo processuale. A tal fine occorrerebbe che l'indirizzo di posta elettronica fosse presidiato mediante la destinazione di apposito personale costantemente dedicato a controllare l'arrivo dei messaggi e a portare l'atto a conoscenza del giudice competente. Pertanto, considerata l'inesistenza nel procedimento penale di un fascicolo telematico, quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti, l'uso del mezzo informatico in discorso per la trasmissione di atti endoprocessuali e' consentito nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

1.3. A differenza di quanto previsto per la presentazione della richiesta di riesame, ai sensi dell'articolo 311 c.p.p., comma 3, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale deve essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, nel termine di dieci giorni previsto dalla legge.

Le specifiche modalita' fissate dall'articolo 311 c.p.p., comma 3, per la presentazione del ricorso per cassazione costituiscono una deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione, e secondo un risalente e consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, Messina, Rv. 187018; Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Pm in proc. Di Giorgi e altri, Rv. 270559) il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della liberta' deve essere presentato nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte pubblica, di qualsiasi soluzione alternativa. E' stato infatti osservato che le modalita' di presentazione dell'impugnazione sono rimesse alla discrezionalita' del legislatore, e per quanto concerne il ricorso per cassazione, esse sono stabilite in via esclusiva dall'articolo 311 c.p.p., comma 3, perseguendo la finalita' di favorire la massima celerita' nell'avvio del giudizio di impugnazione, in quanto il giudice che ha emesso il provvedimento apprende immediatamente dell'impugnazione e puo' con prontezza provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 164 disp. att. c.p.p. (Sez. 1, n. 4096 del 10/12/2019, dep. 2020, Condipodero, Rv. 279031).

Tale approdo, peraltro, e' attualmente sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte, che dovranno stabilire se sia applicabile la regola generale dell'articolo 583 c.p.p. anche al ricorso ex articolo 311 c.p.p..

1.4. In termini generali, in materia di impugnazioni e' pacifica l'affermazione dell'inammissibilita' dell'impugnazione proposta a mezzo PEC dalla parte, sul rilievo che le modalita' di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, queste ultime disciplinate dall'articolo 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC. Affermazioni in tal senso si rinvergono relativamente all'impugnazione proposta avverso decreto penale di condanna (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272741), per il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di revoca di ammissione al gratuito patrocinio (Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931), per l'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso decisione cautelare (Sez. 1, n. 2020 del 15/11/2019, dep. 2020, Turturo, Rv. 278163) e, piu' in generale, per la proposizione di ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017, C, Rv. 271677, in tema di mandato di arresto Europeo), per la presentazione di motivi nuovi nel giudizio in cassazione (Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, Gallo, Rv. 272781) e in materia di restituzione nel termine per impugnare (Sez. 1, n. 320 del 05/11/2018, dep. 2019, Stojanovic, Rv. 274759).

Il principio comune a tutte le indicate pronunce e' nel senso che le modalita' di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 c.p.p. - esplicitamente indicato dall'articolo 309, comma 4, a sua volta richiamato dall'articolo 310 c.p.p., comma 2, - sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilita' di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma ex articolo 583 c.p.p., comma 1, al fine di garantire l'autenticita' della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC.

1.5. Tale approdo, come si anticipava all'inizio, non e' stato superato dalla legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.

Invero, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, commi 14 e 15, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, confermano che le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti degli avvisi e dei provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 83 sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio (comma 14). E ancora, si dispone che tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento di cui al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma 15).

Dunque, tale legislazione emergenziale ha stabilito che comunicazioni e avvisi provenienti dalle cancellerie penali e diretti alle parti si eseguano via PEC, mentre nulla e' stato previsto per il deposito delle impugnazioni penali da parte dei soggetti legittimati, tanto meno di quelle cautelari, da cio' dovendosi intendere in base al principio generale "ubi lex voluit, dixit" - che in tale settore resta immutata la situazione sopra descritta.

1.6. Nessuna possibilita' di recuperare la validita' dell'atto di impugnazione cosi' depositato deriva dai provvedimenti organizzativi emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto dal Presidente della Corte di appello di Catania e dal Presidente del Tribunale di Catania, acquisiti da questa Corte.

A prescindere dal rilievo di ordine generale che nessuna efficacia derogatoria della richiamata disciplina legislativa potrebbe riconoscersi ad un provvedimento organizzativo, si evidenzia che in nessuna parte di tali provvedimenti e' stato autorizzato il deposito delle impugnazioni a mezzo di posta elettronica certificata. Al contrario, nel provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale in data 8 maggio 2020, alla pagina 2 nel paragrafo intitolato "Settore Penale", si prescrive: "L'accesso alle cancellerie e' limitato alle richieste di visionare atti relativi a procedimenti ritenuti urgenti ai sensi del Decreto Legge n. 11 del 2020, articolo 2, comma 2, non autonomamente consultabili, come sopra indicati, nonche' alle impugnazioni in scadenza nei quattordici giorni successivi al contatto telefonico o con mail, sempre previo appuntamento da richiedere e confermare come sopra specificato". Dunque, e' stata espressamente regolamentata la necessita' di accedere alle cancellerie per depositare le impugnazioni, prevedendosi a tal fine un previo appuntamento da richiedere via mail o per telefono (agli indirizzi mail ed ai numeri telefonici gia' comunicati e pubblicati sul sito web dell'Ufficio) e confermata dalla cancelleria con invio al richiedente, via mail, di una comunicazione che indichera' la data e l'ora della fascia oraria di appuntamento.

2. Il ricorso dell'avv. (OMISSIS) e' stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Cagliari il 1/6/2020 e con PEC del 5/6/2020 il difensore ha dato avviso di tale deposito alla cancelleria del Tribunale di Catania. Il ricorso e' stato poi inviato al Tribunale di Catania a mezzo lettera raccomandata.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'impugnazione, pur non proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e' ammissibile purché pervenga nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Pm in proc. Di Giorgi e altri, Rv. 270559; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012, Rv. 252072).

Pertanto, si affrontano di seguito i temi sollevati nel ricorso di tale difensore.

2.2. Il censurato vizio argomentativo, incidente sulla presunzione di attualita' e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, si anniderebbe nell'estrema lontananza temporale del delitto e nell'omessa indicazione di circostanze idonee a dimostrare che il (OMISSIS) - seppure in stato di detenzione a pena perpetua - abbia continuato a gravitare nell'ambiente mafioso di riferimento, "Cosa Nostra", negli anni successivi al 2010,

atteso anche il ruolo non chiaro da questi ricoperto in detta associazione mafiosa. Inoltre si e' contestata l'esclusione immotivata della rilevanza della contemporanea espiazione da parte del (OMISSIS) della pena dell'ergastolo cosiddetto ostativo.

2.3. Tali doglianze sono manifestamente infondate.

Invero, il Tribunale del riesame si e' espresso diffusamente sull'indicato profilo, operando non soltanto un richiamo alla presunzione di pericolosita' sociale e all'adeguatezza ex lege della cautela inframuraria, confermate dall'assenza di elementi fattuali a smentita di tali presunzioni, ma indicando altresì congrui rilievi - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - di conferma dell'individuata esigenza cautelare. In particolare, si e' evidenziato che il (OMISSIS) e' stato condannato con sentenze irrevocabili per partecipazione ad associazione mafiosa fino al 1993, nonché fino al 2010 - quindi per un periodo che oltrepassa l'epoca di commissione dell'omicidio in esame, risalente al 1992 - nonché per quattro omicidi, estorsioni e sequestro di persona, anche aggravati dal metodo e dalla finalita' di agevolare l'associazione mafiosa. La pretesa del ricorrente che la persistente partecipazione associativa dell'indagato sia positivamente acclarata da condanne definitive e' fuorviante, in quanto le associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilita', come "cosa nostra", rendono necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria o l'esaurimento dell'attivita' associativa, non rilevando, ai fini dell'attualita' delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati (Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019, Forgetti, Rv. 276905), mentre il cd. "tempo silente" - ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati - puo' essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice.

Il costante stato di restrizione non potrebbe elidere tali pregnanti indicazioni, ne' il rilievo della sottoposizione ad ergastolo ostativo e' conducente in senso favorevole all'indagato, in virtu' del principio di autonomia dei titoli detentivi, illustrato in plurime sentenze di questa Corte di legittimita', di cui l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione. Invero, in tema di misure restrittive della liberta', non incide sulla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, al momento dell'assunzione del provvedimento di custodia per reato associativo di stampo mafioso, la eventuale detenzione dell'indagato gia' in atto, a diverso titolo, in quanto soggetta ad autonome vicende, cui non e' connessa la ragione di cautela imposta dall'articolo 275 c.p.p., comma 3; in particolare e' configurabile quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla L. 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualita' del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535). Tale principio e' stato recentemente ribadito da questa Corte, che ha affermato che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (nella specie in virtu' di una condanna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia) non e' di per se' in contrasto con la configurabilita' di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilita' di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di liberta' (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498).

3. Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili restando impregiudicata la possibilita' di reiterare le questioni proposte nel ricorso dichiarato irrituale con il rimedio dell'articolo 299 c.p.p. - con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilita', a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.